Conto corrente con la posta

Anno 84° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 24 marzo 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX, n. 1847.

Modificazioni allo statuto della Regia università di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Milano, approvato con il R. decreto 4 novembre 1926-V, n. 2280 e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, n. 2233, 20 settembre 1928-VI, n. 2265, 31 ottobre 1929-VIII, n. 2482, 30 ottobre 1930-IX, n. 1845, 22 ottobre 1931-IX, n. 1552, 27 ottobre 1932-X, n. 2091, 13 dicembre 1934-XIII, n. 2429, 1° ottobre 1936-XIV, n. 2471, 22 maggio 1939-XVII, n. 1166, 26 ottobre 1940-XVIII, n. 2056 e 15 aprile 1942-XX, n. 423;

Veduto il R. decreto 11 dicembre 1930-IX, n. 1965;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940-XVIII, n. 992, 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526, 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173, 24 ottobre 1941-XIX, n. 1375 e 5 settembre 1942-XX, n. 1319.

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate le norme concernenti i corsi di perfezionamento in coltivazioni irrigue e in zootecnia, approvate con il R. decreto 11 dicembre 1930-IX, numero 1965.

Art. 2.

Sono abrogate le norme dello statuto della Regia università di Milano riguardanti le Scuole di perfezionamento in lingue e letterature straniere moderne e in matematiche applicate.

Art. 3.

Sono approvate le modificazioni allo statuto della Regia università di Milano, inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, foglio 66. — MANCINI

Modificazioni allo statuto della Regia università di Milano

Art. 9. — L'insegnamento complementare di « diritto aeronautico » è soppresso ed è sostituito da quello di « diritto della navigazione ».

Dopo l'art. 65 sono aggiunte le norme relative al corso di perfezionamento in filologia moderna.

« Facoltà di lettere e filosofia.

Corso di perfezionamento in filologia moderna.

Art. 66. — Alla Facoltà di lettere e filosofia è annesso un corso di perfezionamento in filologia moderna, che ha la durata di un anno. Al corso possono iscriversi i laureati in lettere o in filosofia.

Art. 67. — Gli iscritti devono seguire le lezioni, partecipare alle esercitazioni e superare gli esami orali:

a) di una lingua e letteratura straniera moderna, che può essere a loro scelta o la francese, o la spagnola, o la tedesca, o l'inglese;

b) di filologia romanza se la lingua e letteratura prescelta è la francese o la spagnola, oppure di filologia germanica, se la lingua e la letteratura prescelta è la tedesca o l'inglese;

c) di un'altra lingua e letteratura straniera moderna il cui insegnamento sia impartito nella Facoltà.

Nell'esame orale della lingua e letteratura da loro prescelta i candidati devono anche dar prova di sapere correntemente parlare in quella lingua.

Art. 68. — Alla fine del corso i candidati devono inoltre superare un esame scritto senza uso di vocabolario, consistente:

a) in una composizione nella lingua prescelta;

b) in una traduzione dall'italiano in quella medesima lingua.

Art. 69. — Per conseguire l'attestato di perfezionamento nella lingua prescelta i candidati devono infine presentare una dissertazione intorno a un argomento appartenente alla letteratura prescelta. La discussione della dissertazione può farsi nella lingua prescelta e ha luogo davanti a una commissione di sette membri, composta dal Preside della Facoltà, dai professori delle tre materie seguite nel corso e da altri tre professori.

La tassa e sopratassa da pagarsi dagli iscritti sono le seguenti:

Tassa d'iscrizione L. 500;

Sopratassa d'esame L. 100 ».

In conseguenza dell'aggiunzione dei predetti articoli è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Dopo l'art. 77 (già 73) sono aggiunte le norme relative alla Scuola di specializzazione in psicologia sperimentale, al Corso di perfezionamento in matematica applicata e alla Scuola di perfezionamento in coltivazioni irrigue e allevamenti zootecnici.

« Scuola di specializzazione in psicologia sperimentale.

Art. 78. — E' costituita nella Facoltà di medicina e chirurgia della Regia università di Milano una Scuola di specializzazione in psicologia sperimentale.

Art. 79. — Per provvedere al funzionamento della Scuola di specializzazione in psicologia sperimentale, è stipulata una convenzione fra la Regia università di Milano e la libera Università Cattolica del Sacro Cuore.

Art. 80. — La Scuola di specializzazione in psicologia sperimentale ha lo scopo di condurre gli iscritti ad una approfondita conoscenza delle applicazioni della psicologia sperimentale, all'orientamento e alla selezione professionale e dei metodi all'uopo necessari in ordine alle necessità delle Forze armate, del lavoro e della scuola, così da conferire a coloro che sono forniti del diploma una adeguata capacità tecnica per l'analisi dei processi di attività umana nei sopradetti campi per la valutazione del personale che aiuta a svolgere tale attività.

Art. 81. — Il Direttore della Scuola è proposto dalla Facoltà di medicina e chirurgia; ed è nominato dal Rettore della Regia università avuto il parere favorevole del Rettore dell'Università Cattolica.

Art. 82. — Alla Scuola di specializzazione sono ammessi coloro che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia e hanno superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e che nel corso degli studi universitari abbiano dimostrato speciale attitudine nelle seguenti discipline: fisiologia umana, medicina legale, neurologia, psichiatria.

Art. 83. — Alla Scuola di specializzazione non può essere iscritto ogni anno un numero di giovani superiore ai venti.

Art. 84. — La durata del corso di specializzazione è di anni due.

Art. 85. — Le discipline che vengono insegnate nella scuola sono le seguenti:

a) psicologia generale, individuale e sociale;

b) psicologia delle fasi dell'età evolutiva;

c) caratterologia e tipologia;

d) psicologia applicata al lavoro;

e) genetica umana;

f) fisiologia speciale degli organi dei sensi e del sistema nervoso centrale periferico;

g) medicina legale (limitatamente ai problemi della testimonianza, della criminalità, della determinazione della capacità di intendere e volere);

h) neurologia;

i) psicologia patologica;

l) psichiatria e psicoterapia;

m) disposizioni legislative ed amministrative sulle funzioni appresso indicate;

aa) norme per l'arruolamento degli specialisti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica;

bb) legislazione infortunistica ed assistenziale dei lavoratori;

cc) legislazione assistenziale dei fanciulli normali, anormali e criminali;

dd) legislazione demografica ed opere assistenziali;

ee) legislazione e provvedimenti per la lotta contro la delinquenza;

ff) orientamento e selezione professionale in ordine alle disposizioni della Carta del lavoro e della Carta della scuola.

La materia delle discipline di cui alle lettere *h-l* è limitata ai fatti e alle dottrine riguardanti, sotto qualche aspetto, l'attività psichica umana normale e anormale.

Art. 86. — Agli insegnamenti di psicologia generale, di psicologia sperimentale, di psicologia dell'età evolutiva, di psicotecnica e di medicina legale sono annesse esercitazioni di laboratorio.

Art. 87. — Per ottenere l'iscrizione al 2° anno lo studente deve avere superato una prova orale sulle seguenti discipline:

1) psicologia generale;

2) psicologia dell'età evolutiva;

3) caratterologia;

4) medicina legale;

5) fisiologia;

6) psichiatria;

7) genetica; ed avere eseguita una prova sperimentale, a sua scelta, e aver stesa una relazione scritta nella quale dà conto della prova stessa. Per la prova sperimentale e la stesura della relazione sono lasciati al candidato otto giorni di tempo.

Art. 88. — L'esame di diploma consiste in:

a) una discussione orale su un tema di psicologia generale e su uno di psicologia applicata approvati dal Consiglio dei professori;

b) una prova sperimentale su tema approvato tre mesi prima dal Consiglio dei professori;

c) nella stesura di una relazione sulla prova sperimentale.

Art. 89. — La Scuola di specializzazione promuove, quando il Consiglio dei professori lo ritenga opportuno, corsi annuali di aggiornamento per medici specialisti in psicologia con lo scopo di illustrare i progressi compiuti in un determinato campo e per istruirli nell'impiego dei mezzi idonei, specialmente sperimentali. Ai

corsi potranno essere ammessi, in numero limitato, quei medici che vogliono conoscere le applicazioni della psicologia alle varie attività della vita moderna e i loro progressi, purchè il consiglio direttivo della scuola stessa riconosca che essi hanno sufficiente preparazione per seguire con profitto il corso. Il programma di questi corsi verrà approvato dal Consiglio direttivo della Scuola che delibera pure sulla durata del corso in relazione agli scopi specifici che il corso di aggiornamento avrà.

Art. 90. — Gli iscritti alla Scuola di specializzazione in psicologia sperimentale devono pagare le seguenti tasse e sopratasse:

Tassa di immatricolazione	L.	350
Tassa annua di iscrizione	»	1000
Sopratassa per gli esami di profitto .	»	150
Sopratassa speciale annua	»	350
Sopratassa per l'esame di diploma .	»	75
Tassa erariale di diploma	»	200.

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali.

Corso di perfezionamento in matematica applicata.

Art. 91. — Alla Facoltà di scienze è annesso un Corso di perfezionamento in matematica applicata.

Il Corso è annuale; comprende singoli cicli di conferenze ed esercitazioni ad indirizzo soprattutto magistrale. Le conferenze ed esercitazioni si suddividono nei gruppi:

1. Analisi.
2. Geometria.
3. Meccanica.
4. Fisica.
5. Storia e critica delle matematiche.

Art. 92. — Al Corso potranno iscriversi i laureati in Scienze matematiche, in Fisica, in Matematica e Fisica, in Ingegneria.

Gli iscritti sono tenuti a frequentare almeno due cicli effettivamente svolti nell'anno scolastico.

Art. 93. — Per conseguire l'attestato di perfezionamento alla fine del Corso, il candidato dovrà sostenere una prova scritta ed una discussione orale sugli argomenti svolti nel corso da lui seguito.

La tassa e sopratassa da pagarsi dagli iscritti sono le seguenti:

Tassa di iscrizione	L.	500
Sopratassa d'esami	»	100.

Facoltà di Scienze agrarie.

Scuola di perfezionamento in coltivazioni irrigue e allevamenti zootecnici.

Art. 94. — Alla Facoltà di agraria è annessa una Scuola di perfezionamento in coltivazioni irrigue e allevamenti zootecnici. La Scuola ha la durata di un biennio.

Alla Scuola possono iscriversi i soli laureati in Scienze agrarie.

Art. 95. — Gli iscritti devono seguire le lezioni e partecipare alle esercitazioni delle seguenti materie d'insegnamento:

1° *Anno di corso*:

Idrologia naturale - Idrologia vegetale e agraria - Legislazione sulle acque - Pescicoltura d'acqua dolce - Zootecnia generale e speciale - Complementi di Botanica e Patologia vegetale.

2° *Anno di corso*:

Complementi di idraulica agraria e costruzioni idrauliche - Economia dell'irrigazione - Organizzazione dei Consorzi d'irrigazione - Tecnica dell'irrigazione.

Art. 96. — Gli esami da sostenere sono i seguenti:

a) di profitto per ognuna delle materie d'insegnamento;

b) di diploma da sostenersi alla presenza di tutti i professori col sistema della tesi di laurea adottato nelle Regie università.

Art. 97. — Le tasse e sopratasse da pagare dagli iscritti alla Scuola sono:

a) tassa annua d'iscrizione	L.	500
b) sopratassa d'esame (compresa quella di diploma)	»	100
c) tassa erariale di diploma . . .	»	200 ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX, n. 1848.

Modificazioni allo statuto del R. Istituto universitario di economia e commercio di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto del R. Istituto universitario di economia e commercio di Venezia, approvato con il R. decreto 20 aprile 1939-XVII, n. 1029 e modificato con il R. decreto 26 marzo 1942-XX, n. 352;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Lo statuto del R. Istituto universitario di economia e commercio di Venezia, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 1. — I commi secondo, terzo e quarto sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« Fanno parte dell'Istituto i laboratori di economia politica corporativa, di scienza delle finanze e diritto finanziario, di politica economica e finanziaria, di statistica, di geografia economica, di matematica generale e finanziaria, di merceologia, di tecnica bancaria e professionale, industriale e commerciale, di economia aziendale e di ragioneria, i seminari di diritto,

di letteratura francese, di letteratura inglese, di letteratura tedesca, di letteratura spagnola, l'istituto di storia economica, la biblioteca generale, la biblioteca speciale e il museo merceologico dell'Europa sud-orientale e del Levante.

I laboratori, i seminari, l'istituto e il museo merceologico hanno lo scopo di completare con esercitazioni pratiche i vari insegnamenti, nonchè quello di addestrare gli studenti alla ricerca scientifica.

I laboratori, i seminari, l'istituto e il museo merceologico sono diretti dal professore della rispettiva materia, oppure da uno dei professori delle materie a cui il laboratorio, seminario, istituto o museo merceologico si riferisce, su nomina del direttore ».

Articoli 6, 19 e 24. — Sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« Art. 6. — L'Istituto conferisce le seguenti lauree:

1) in economia e commercio;

2) in lingue e letterature straniere;

e i seguenti diplomi:

1) di magistero in economia e diritto;

2) di magistero in economia aziendale;

3) di perfezionamento negli studi applicati alla preparazione per lo svolgimento dell'attività economica nell'Europa sud-orientale e nel Levante.

Art. 19. — L'esame di laurea consiste nella discussione della dissertazione scritta nella lingua e letteratura straniera scelta dal candidato, come materia quadriennale.

Art. 24. — L'esame di diploma comprende due prove scritte, una prova orale ed una lezione pubblica per il corso di magistero in economia e diritto; una prova scritta, una prova orale ed una lezione pubblica per il corso di magistero in economia aziendale.

Le prove scritte per il corso di magistero in economia e diritto consisteranno nello svolgimento di un tema sulle materie economiche e di un tema sulle materie giuridiche; la prova scritta per il corso di magistero in economia aziendale consisterà nello svolgimento di un tema di ragioneria o di tecnica, scelti dal candidato tra due assegnati dalla Commissione giudicatrice.

Per lo svolgimento delle prove scritte, o della prova scritta il candidato dispone di sei ore di tempo.

Il candidato non è ammesso alla prova orale qualora le prove scritte o la prova scritta abbiano dato esito sfavorevole.

La prova orale consisterà nella discussione dei temi scritti o del tema scritto, svolti dal candidato, e in un esame di ordine generale.

La lezione pubblica avrà per oggetto lo svolgimento di un tema scelto dal candidato tra due argomenti prestabiliti dalla Commissione esaminatrice.

Il candidato non è ammesso alla lezione ove l'esame orale abbia dato esito sfavorevole.

Tra l'assegnazione dei temi e l'inizio della lezione pubblica vi sarà un intervallo di almeno 24 ore.

La lezione pubblica dovrà avere la durata di un'ora ».

Dopo l'art. 24 sono aggiunti i seguenti concernenti la Scuola di perfezionamento negli studi applicati alla preparazione per lo svolgimento dell'attività economica nell'Europa sud-orientale e nel Levante:

« *Scuola di perfezionamento negli studi applicati alla preparazione per lo svolgimento dell'attività economica nell'Europa sud-orientale e nel Levante.*

Art. 25. — La durata del corso degli studi per il diploma di perfezionamento negli studi applicati alla preparazione per lo svolgimento dell'attività economica nell'Europa sud-orientale e nel Levante, è di due anni.

Sono titoli di ammissione le lauree in economia e commercio, economia e diritto, ragioneria, scienze diplomatiche e consolari, giurisprudenza, scienze politiche, scienze agrarie, scienze forestali, ingegneria, scienze economico-marittime.

Art. 26. — Sono insegnamenti fondamentali:

1. Merceologia applicata ai prodotti di scambio dell'Europa sud-orientale e del Levante.

2. Geografia economica dell'Europa sud-orientale e del Levante.

3. Tecnica della produzione, dell'importazione e dell'esportazione industriale nei Paesi dell'Europa sud-orientale e del Levante.

4. Tecnica della produzione, dell'importazione e dell'esportazione agraria nei Paesi dell'Europa sud-orientale e del Levante.

5. Tecnica della banca nei Paesi dell'Europa sud-orientale e del Levante.

6. Tecnica del commercio interno ed internazionale nei Paesi dell'Europa sud-orientale e del Levante.

7. Tecnica dei sistemi e dei regolamenti monetari nei Paesi dell'Europa sud-orientale e del Levante (semestrale).

8. Tecnica dei trasporti e delle istituzioni ausiliarie del commercio nei Paesi dell'Europa sud-orientale e del Levante (semestrale).

9. Politica economica applicata ai Paesi dell'Europa sud-orientale e del Levante (biennale).

10. Statistica economica e demografica nei Paesi dell'Europa sud-orientale e del Levante.

11. Regimi costituzionali e pubbliche amministrazioni nei Paesi dell'Europa sud-orientale e del Levante.

12. Diritto privato dei Paesi nell'Europa sud-orientale e del Levante, con particolare riguardo al diritto dell'impresa e del lavoro (biennale).

13. Tutela del credito e diritto cambiario dei Paesi dell'Europa sud-orientale e del Levante.

14. Sistemi tributari e doganali dei Paesi dell'Europa sud-orientale e del Levante.

Sono insegnamenti complementari:

1. Lingua albanese.
2. Lingua ungherese.
3. Lingua rumena.
4. Lingua serbo-croata.
5. Lingua bulgara.
6. Lingua slovena.
7. Lingua araba.
8. Lingua turca.
9. Lingua greco-moderna.
10. Corso pratico di lingua tedesca.
11. Corso pratico di lingua inglese.
12. Corso pratico di lingua francese.

Art. 27. — I corsi di lingue e i corsi pratici di lingue sono biennali: i primi si svolgono in cinque ore settimanali.

Gli studenti devono seguire uno dei corsi di lingue ed uno dei tre corsi pratici di lingue.

Art. 28. — Per gli insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale; il primo corso deve considerarsi come propedeutico al secondo.

Art. 29. — L'esame annuale di lingue e dei corsi pratici di lingue consiste in una prova scritta ed in una prova orale.

Art. 30. — L'esame di diploma comprende una prova scritta ed una orale.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema sulle materie tecnico-economiche e politico-economiche scelto dal candidato fra due o più assegnati dalla Commissione esaminatrice.

Per lo svolgimento della prova scritta il candidato dispone di sei ore di tempo.

Il candidato non è ammesso alla prova orale se la prova scritta non ha dato esito favorevole.

La prova orale consiste nella discussione dei temi scritti, in un esame di ordine generale ed in una prova nelle due lingue studiate dal candidato.

Art. 31. — Gli iscritti al Corso debbono pagare, oltre i contributi, le seguenti tasse e soprattasse:

Tassa di immatricolazione	L.	200
Tassa di iscrizione	»	800
Soprattassa speciale annua di iscrizione	»	350
Soprattassa di esami	»	100
Tassa di diploma da versarsi all'Erario	»	200 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia ordinando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, foglio 67. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 febbraio 1943-XXI, n. 105.

Modificazioni alle disposizioni vigenti in ordine al pagamento dei tributi a mezzo di marche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269, che approva il testo della legge del registro;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1657, convertito nella legge 25 gennaio 1937-XV, n. 108, che dispone il pagamento, a mezzo di marche, dell'imposta di registro per alcuni atti di locazione;

Vista la legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, concernente l'imposta generale sull'entrata;

Visto il R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357, che approva il testo unico dell'imposta sul plusvalore e sulla sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari;

Ritenuta la necessità di urgenti norme di carattere tributario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il pagamento dell'imposta generale sull'entrata, quando l'imposta dovuta per ogni entrata, escluse le entrate derivanti da vendite al minuto, supera L. 50, deve essere effettuato esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali, giusta le norme di cui agli articoli 10 e 11 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, e del regolamento relativo approvato con R. decreto 26 gennaio 1940-XVIII, n. 10.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel precedente comma si applicano le sanzioni previste dagli articoli 35 e 36 della citata legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762.

Art. 2.

Il pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione di beni immobili si effettua esclusivamente a mezzo di versamento diretto dell'imposta all'Ufficio del registro, all'atto della registrazione.

E' abolita la forma di pagamento a mezzo di marche prevista dal R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1657, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1937-XV, n. 108.

Art. 3.

Il pagamento dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari di cui al testo unico approvato col R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357, ed al R. decreto-legge 4 dicembre 1942-XXI, n. 1398, quando per ogni foglietto bollato l'imposta sul plusvalore e la sovrimposta di negoziazione superino, separatamente o congiuntamente, l'importo di L. 100, deve essere effettuato esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali, giusta le norme di cui all'art. 20 del citato testo unico 9 marzo 1942-XX, n. 357.

Per le violazioni alle disposizioni contenute nel precedente comma si applicano le sanzioni previste dagli articoli 23 e 24 dello stesso testo unico citato 9 marzo 1942-XX, n. 357.

Art. 4.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di disporre, con proprio decreto, che il pagamento di tasse e imposte anzichè a mezzo di marche da bollo, giusta le disposizioni vigenti, sia effettuato in abbonamento o con versamento diretto presso gli Uffici del registro o a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore nel ventesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — CINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, foglio 77. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 febbraio 1943-XXI, n. 106.
Variazione dello stanziamento annuo previsto dall'art. 1 del R. decreto 24 agosto 1942-XX, n. 1087, ai fini dell'erogazione di premi di operosità al personale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 819, concernente la corresponsione dei premi di operosità al personale delle Ferrovie dello Stato;
Visto il R. decreto 24 agosto 1942-XX, n. 1087, recante modifica del precitato R. decreto n. 819/1938;
Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 29 agosto 1942-XX, n. 1011, recante modifica alle misure orarie dei premi di operosità e rendimento di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2322;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importo annuo complessivo dei premi di operosità di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 24 agosto 1942-XX, n. 1087, è elevato a L. 11.000.000, da considerarsi già al netto delle riduzioni percentuali di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, rispettivamente convertiti nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Art. 2.

Non hanno titolo all'aumento dei premi di operosità derivante dall'applicazione dell'art. 1, gli agenti del personale esecutivo che fruiscono di speciali premi giornalieri istituiti per la durata della attuale guerra in considerazione della maggiore intensità e gravosità del lavoro dovuta alle condizioni eccezionali del traffico ferroviario.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal 1° agosto 1942-XX e fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, foglio 76. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1943-XXI, n. 107.
Disciplina degli alloggi per gli sfollati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 29;
Considerato lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, e del Ministro per le corporazioni, d'intesa col Segretario del P. N. F., Ministro Segretario di Stato, e coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dello sfollamento della popolazione civile che non abbia obblighi di servizio o di lavoro, il Ministero dell'interno, sentiti, ove occorra, gli altri Ministeri competenti, delimita i territori colpiti dalle incursioni nemiche ed indica ai Prefetti le zone presumibilmente minacciate dalle incursioni stesse.

Art. 2.

L'inquilino che debba, per necessità derivanti dallo sfollamento previsto dall'art. 1, allontanarsi dalla propria residenza o far allontanare la propria famiglia, ha facoltà di chiedere la risoluzione anticipata del contratto di locazione.
L'inquilino che si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, deve corrispondere il canone convenuto:
a) fino al mese successivo a quello in cui consegna l'appartamento al locatore, se tale consegna avviene dopo il giorno 15 del mese;
b) fino al termine del mese in corso, se la consegna avviene non oltre il giorno 15.

Art. 3.

Per facilitare la sistemazione, in sede diversa da quella normale della popolazione sfollata, in tutti i Comuni del Regno è fatto obbligo ai proprietari degli immobili, destinati o utilizzabili ad abitazione, ovunque si trovino, di denunziare al podestà entro 20 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, tutti i locali mobiliati o non mobiliati attualmente disponibili, indicandone la ubicazione, la consistenza, ed il canone di affitto. Analogo obbligo è fatto ai locatari per i locali che intendono concedere in subaffitto.

E' del pari fatto obbligo ai proprietari degli immobili destinati o utilizzabili ad abitazione di denunciare al podestà, entro il termine di 20 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i locali che essi, ai sensi dell'art. 4, lett. *c*) intendono riservare per sè o per i propri parenti, affini od ospiti a titolo gratuito per il caso di sfollamento. La domanda dovrà indicare nominativamente le persone alle quali tali locali si intendono riservare.

Da tale obbligo sono esenti coloro che abbiano effettuato le denuncie posteriormente al 31 ottobre 1942 ai sensi delle ordinanze prefettizie eventualmente già emanate, anche se le abbiano dirette ad organi diversi dal podestà, al quale dovranno in ogni caso essere comunicate a cura degli organi stessi entro il termine di cui al comma precedente.

Ai fini dell'aggiornamento delle denunzie i proprietari debbono denunciare ogni variazione sopravvenuta nella disponibilità dei locali, entro i 10 giorni successivi alla variazione.

I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a L. 5000.

Art. 4.

Sono considerati locali disponibili agli effetti del presente decreto quelli mobiliati o non mobiliati suscettibili di immediata occupazione e cioè:

a) i locali sfitti;

b) i locali affittati ma non occupati all'atto della denunzia dai rispettivi inquilini, i quali dispongano di altra abitazione nello stesso Comune o in altri del Regno, salvo che non si tratti di locali presi in affitto in dipendenza dello sfollamento;

c) i locali che i proprietari tengano a loro disposizione per la villeggiatura o per altri usi, a meno che non occorrano ai proprietari stessi, ai loro parenti o affini od ospiti a titolo gratuito in caso di sfollamento;

d) i locali non ad uso di abitazione, ma che si intendono utilizzare provvisoriamente a tale scopo senza che importino modificazioni nel fabbricato e salva l'osservanza dei regolamenti d'igiene.

Art. 5.

Tutti coloro che, per effetto di sfollamento, prendano in affitto o in subaffitto locali di abitazione vuoti o mobiliati o abbiano anche il semplice uso di letti in località diversa da quella della normale dimora, debbono denunziarne al podestà, entro dieci giorni dall'eventuale locazione, l'ubicazione dei locali predetti, il nome del locatore, il numero e la destinazione dei vani o il numero dei letti ed il prezzo pattuito per l'affitto.

Per le locazioni già concluse, allo stesso scopo, anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, tale denunzia dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla data medesima.

Art. 6.

E' istituita in ogni Comune una Commissione per la vigilanza sugli affitti e subaffitti dei locali di abitazione destinati agli sfollati.

La Commissione è presieduta dal podestà o dal vice-podestà ed è composta dal segretario del Fascio o dal suo delegato, dal dirigente il locale ufficio di P. S. e, in mancanza, dal comandante dell'Arma dei CC. RR. competente per territorio e dal locale rappresentante, ove esista, della Federazione dei proprietari dei fabbricati.

Per il Governatorato di Roma, la Commissione è presieduta da un vice-governatore o da un consultore ed è composta dal vice segretario del Fascio di combattimento dell'Urbe, dal questore di Roma e dal segretario del Sindacato provinciale dei proprietari dei fabbricati o dai loro rappresentanti.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal segretario o vice segretario comunale e, per il Governatorato di Roma, da un suo impiegato.

Art. 7.

La Commissione:

a) controlla le denunzie dei locali disponibili, di cui all'art. 3, ne tiene aggiornato e rende pubblico l'elenco e compie indagini per l'accertamento d'ufficio di altri locali disponibili eventualmente non denunziati;

b) esamina, in base alle denunzie ricevute, la rispondenza dei prezzi richiesti o pattuiti a quelli correnti sul mercato locale, tenendo conto delle norme in vigore sulla disciplina degli affitti o subaffitti, e, qualora li ritenga eccessivi, ne riferisce agli organi previsti dai Regi decreti-legge 24 marzo 1942-XX, n. 200, e 29 agosto 1942-XX, n. 1189;

c) prende le misure eventualmente necessarie per agevolare la sistemazione degli sfollati.

Art. 8.

Qualora la Commissione, attraverso le denunzie di cui agli articoli 3 e 5 o anche indipendentemente da esse, venga a conoscenza di casi di evidente esosità in base alle condizioni e ai prezzi pretesi o già praticati, ne riferisce all'autorità di P. S. per la eventuale applicazione di provvedimenti di polizia nei confronti del locatore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge 8 luglio 1941-XIX, numero 645.

Art. 9.

Gli organi previsti dai Regi decreti-legge 24 marzo e 29 agosto 1942-XX, numeri 200 e 1189, hanno competenza a decidere anche sulle segnalazioni che loro pervengano dalle Commissioni comunali ai sensi dell'articolo 7, lettera *b*).

Le decisioni su dette segnalazioni nonchè sulle domande per la revisione dei canoni presentate dagli sfollati, debbono essere pronunziate nel termine di 60 giorni dalla data di arrivo delle segnalazioni o di presentazione delle domande.

In entrambi i casi, la eventuale riduzione del canone di affitto o subaffitto decorre dalla data di stipulazione del relativo contratto.

Nella ipotesi che il contratto sia stato stipulato anteriormente al 31 ottobre 1942-XXI, la riduzione del canone ha effetto da tale data.

Art. 10.

In caso di necessità e di urgenza il Prefetto può delegare ai podestà la facoltà di requisire i locali da adibire per l'alloggio degli sfollati da zone colpite dall'offesa nemica.

Possono essere a tal fine requisiti, oltre i locali disponibili ai sensi degli articoli 4 e 13, anche quelli che i locatari tengono a propria disposizione per il caso di sfollamento ai sensi della lettera *b*) dell'art. 4, qualora non siano occupati entro il termine che verrà prefisso dall'Autorità di requisizione.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741.

Art. 11.

Per l'affitto o subaffitto di locali mobiliati destinati agli sfollati non sono richieste le licenze ed autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni.

Rimane fermo l'obbligo della denunzia all'autorità di P. S. previsto dall'art. 109, 3° comma, del testo unico delle leggi di P. S. approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.

Art. 12.

E' vietato prendere in affitto più appartamenti a scopo di subaffittarli senza la preventiva autorizzazione del Prefetto.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 10.000.

Art. 13.

I locali affittati posteriormente al 31 ottobre 1942-XX per conto di persone da nominare sono in ogni caso considerati disponibili agli effetti dell'art. 10 del presente decreto, qualora l'inquilino non sia stato nominato prima della data del provvedimento che ordina la requisizione dei locali medesimi.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TIENGO — VIDUSSONI — DE MARSICO — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, foglio 79. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 marzo 1943-XXI.

Nomina di un membro del Consiglio generale del Banco di Napoli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Visto l'art. 9 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con proprio decreto del 30 aprile 1938-XVI;

Visto il proprio decreto in data 21 ottobre 1941-XIX con il quale venne costituito il Consiglio generale del Banco di Napoli;

Considerato che il comm. Ernesto Manna, membro del Consiglio generale del predetto Banco in rappresentanza della provincia di Benevento è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale delle Corporazioni di Benevento in data 9 gennaio 1943-XXI con la quale sono stati proposti i nominativi per la scelta del rappresentante della provincia di Benevento nel Consiglio generale del Banco di Napoli;

Decreta:

Il comm. Gaetano Alberti di Vincenzo è nominato membro del Consiglio generale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, in rappresentanza della provincia di Benevento, per il triennio in corso.

Roma, addì 16 marzo 1943-XXI

MUSSOLINI

(1018)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1943-XXI.

Sostituzione di un membro della Deputazione della Borsa valori di Genova per l'anno XXI.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 3 dicembre 1942, riguardante la costituzione delle Deputazioni delle Borse valori per l'anno XXI;

Vista la nota del Consiglio provinciale delle Corporazioni di Genova con la quale si è fatta presente la necessità di provvedere alla nomina di altro membro effettivo di quella Deputazione in sostituzione del cav. dott. Migliorisi Filippo, trasferitosi in altra città, proponendo il cav. Rinaldi Rinaldo;

Decreta:

Il cav. Rinaldo Rinaldi è nominato deputato effettivo della Deputazione della Borsa valori di Genova per l'anno XXI E. F. in sostituzione del cav. dott. Filippo Migliorisi.

Roma, addì 11 marzo 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1019)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel R. decreto-legge 10 marzo 1943-XXI, n. 94, riguardante la fusione della tassa di circolazione sugli autoveicoli e rimorchi con la tassa sui trasporti di cose con automezzo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 20 marzo 1943-XXI, all'art. 7, primo comma, linea seconda e settima, ove è detto: «entrata in vigore» devesi leggere: «pubblicazione» e all'art. 10, prima linea, ove è detto: «entrata in vigore» devesi leggere: «pubblicazione».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 67.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38248 — Data: 1° agosto 1942-XX — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Grandicelli Mario di Domenico — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale: L. 3100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29 — Data: 29 luglio 1942-XX — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Calveri Grazia fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 % nominativi 4 — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1634 — Data: 17 settembre 1942-XX — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Del Monte Fausto fu Camillo — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 % nominativi 1 — Capitale: L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 160 — Data: 9 settembre 1942-XX — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Angelini Carlotta fu Sante — Titoli del Debito pubblico: P. N. 5 % nominativi 1 — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1329 — Data: 26 ottobre 1937-XV — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Caccia Paolo fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: Cons. 5 % nominativi 1 — Rendita: L. 15.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5786 — Data: 22 maggio 1942-XX — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Pongelli Riccardo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: B. T. 5 % al portatore 83 — Capitale: L. 35.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6789 — Data: 22 maggio 1942-XX — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Pongelli Riccardo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % al portatore 31 — Capitale: L. 148.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6790 — Data: 22 maggio 1942-XX — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Pongelli Riccardo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: P. R. 5 % al portatore 157 — Capitale: L. 263.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3809 — Data: 23 giugno 1942-XX — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Gargiulo Assunta fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 1 — Rendita: L. 1060

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2079 — Data: 23 maggio 1942-XX — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Buscaglia Mario fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 1 — Rendita: L. 605.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2172 — Data: 5 giugno 1942-XX — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Buscaglia Mario fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 2 — Rendita: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1823 — Data: 29 novembre 1941-XX — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Napoli — Intestazione: Conservatorio di S. Maria delle Grazie - Sorrento — Titoli del Debito pubblico: P. N. 5 % nominativi 1 — Capitale: L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 189 — Data: 22 gennaio 1942-XX — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Frosinone — Intestazione: Costantini Maria Carlotta fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 % nominativi 1 — Capitale: L. 600.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 27 febbraio 1943-XXI

(770) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 23 marzo 1943-XXI - N. 55

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,6796
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Afr. (I)	75,28
Indocina (I)	4,3078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	89,425
Id. 3,50 % (1902)	85,65
Id. 3 % lordo	73,15
Id. 5 % (1935)	89,475
Redimib. 3,50 % (1934)	78,65
Id. 5 % (1936)	93,875
Id. 4,75 % (1924)	495,10
Obblig. Venezie 3,50 %	96,30
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,425
Id. 5 % (1944)	99,725
Id. 5 % (1949)	94,40
Id. 5 % (15-2-50)	93,95
Id. 5 % (15-9-50)	93,725
Id. 5 % (15-4-51)	93,925

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 19.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. T. 5% (1950) Serie 36ª	7	Capitale 6.000 —	Boari Ugo di Sante, interdetto sotto la tutela della moglie Brunelli *Virginia-Adele* fu Enrico, dom. a Rivalta di Rovigo (Mantova).	Boari Ugo di Sante, interdetto sotto la tutela della moglie Brunelli *Adele-Virginia* fu Enrico, ecc., come contro.
Consol. 3,50% (1906)	569454	745 50	*Paccagnino Annetta* fu Giuseppe, moglie di Raspi Achille, dom. in Novara, con annotazione di vincolo dotale.	*Paccagnini Maria-Anna* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	719878	700 —	*Navarrini Umberto* fu Michele, dom. in Roma.	*Navarini Carlo-Vittorio-Umberto*, ecc., come contro
Id.	719879	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	811008	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50% (1934)	272767	420 —	Bergamasco *Luigia* fu Carlo, ved. Costa Giovanni, dom. a Cerro Tanaro (Alessandria).	Bergamasco *Emilia-Luigia* fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	109783	210 —	Hermann *Angelo* fu *Giosuè*, dom. a Torre Pellice (Torino).	Hermann *Angelo-Giuseppe* fu *Alessandro-Giosuè*, ecc., come contro.
Id.	425763	112 —	Ippolito *Gesualdo* fu Tommaso, minore sotto la patria potestà della madre d'Elia *Luisa* ved. Ippolito, dom. a Marano (Napoli).	Ippolito *Gesualda* fu Tommaso, minore sotto la patria potestà della madre d'Elia *Luigia* ecc., come contro.
P. R. 3,50%	179029	21 —	Bacchetti *Giuseppe-Battista, Zeno-Battista* e Maria Maddalena fu Bortolo, minori sotto la patria potestà della madre Lazzari Angela fu Giuseppe, ved. di Bacchetti Bortolo, dom. in Ono Degno (Brescia), con usufrutto a favore di quest'ultima.	Bacchetti *Battista, Battista Zeno* e Maria Maddalena fu Bortolo, ecc., come contro.
Id.	339140	70 —	Gallo *Francesco* di *Alessandro*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Castelnuovo Calcea (Alessandria).	Gallo *Franceschina* di *Pietro Alessandro*, minore ecc., come contro.
Id.	346224	24,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	316977	525 —	*Formenti Paolina fu Valerio, moglie di Manzoni Giuseppe, dom. a S. Angelo Lodigiano (Milano), con annotazione di vincolo dotale giusta decreto 19 dicembre 1924 del Tribunale di Milano.*	*Manzoni Giuseppe fu Carlo, dom. a S. Angelo Lodigiano, con annotazione di ipoteca a garanzia della controdote costituita dal titolare alla moglie signora Formenti Paolina fu Valerio, ai sensi del decreto 19 dicembre 1924 del Tribunale di Milano.*
Id.	29296	136,50	Ventura Giovanni fu Pietro, dom. a Cornale (Pavia), vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Baldi *Santina* fu Giovanni, ved. di Ventura *Domenico*, dom. a Cornale (Pavia).	Come contro, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Baldi *Maria-Teresa-Santina* fu Giovanni, ved. di Ventura *Carlo-Domenico*, dom. a Cornale (Pavia).
Id.	480601	136,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	34732	122,50	*Lacomani* Maria fu Antonio, ved. di Ermenegildo Bergazzi, dom. a Morfasso (Piacenza).	*Saccomani* Maria fu Antonio, ecc., come contro.
Id.	413553	164,50	Filippino Agostina o Angiolina fu *Giovanni-Pietro*, minore sotto la tutela di Filippino Vincenzo fu Antonio, dom. a Bra (Cuneo).	Filippino Agostina o Angiolina fu *Pietro-Giovanni*, minore, ecc., come contro.
Id.	489085	175 —	Spinnato *Letteria* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Brigandi Sebastiana, dom. in S. Stefano di Camastra (Messina).	Spinnato *Letterio* fu Giuseppe, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscri-zione 2	Ammon-tare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	16804	73,50	Roncalli Clotilde fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Costa *Lucia* fu Sereno, ved. Roncalli, con usufrutto a Costa *Lucia* fu Sereno, ved. di Roncalli Ernesto, dom. a Milano.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Costa *Ida-Maria-Lucia* fu Sereno, ved. Roncalli, con usufrutto a Costa *Ida-Maria-Lucia* fu Sereno, ecc., come contro.
Id.	16805	73,50	Roncalli *Catterina* fu Ernesto, minore, ecc., come sopra.	Roncalli *Giulia*, ecc., come sopra.
Id.	376545	105 —	Roncalli Clotilde fu Ernesto, ecc., come sopra, senza usufrutto.	Roncalli Clotilde, ecc., come sopra, senza usufrutto.
Id.	376546	105 —	Roncalli *Catterina* fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Costa *Lucia* fu Sereno, ved. Roncalli Ernesto, dom. a Milano.	Roncalli *Giulia* fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Costa *Ida-Maria-Lucia* fu Sereno, ecc., come contro.
Id.	452571	1.225 —	Sarmiento Francesco fu Settimio, dom. in Roma.	Sarmiento Francesco fu Settimio, *interdetto sotto la tutela dell'avv. Salvatori Giacomo fu Ferdinando*, dom. in Roma.
Id.	357317	287 —	De Vito *Nina* fu Aniello, minore sotto la patria potestà della madre Iannicelli Maria, ved. di De Vito Aniello, dom. a Castrovillari (Cosenza).	De Vito *Nimicia* fu Aniello, ecc., come contro.
Id.	383205	140 —	Odasso Luigi di Angelo Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio congiuntivo e cumulativo a favore di Briozzo *Elena* Clotilde fu Giovanni Battista e Odasso Angelo Giuseppe fu Michele, coniugi, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto vitalizio congiuntivo e cumulativo a favore di Briozzo *Ellena* Clotilde fu Giovanni Battista, ecc, come contro.
Id.	383206	140 —	Odasso Ettore di Angelo Giuseppe, dom. a Tolrano (Savona), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	383208	140 —	Odasso Ernesto di Angelo Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Consol. 3,50 % (1906)	158181	280 —	*Delbalzo Maddalena* di Pietro, moglie di Cerisola Giovanni Battista fu Antonio, dom. a *Spezia* (Genova).	*Del Balzo Antonia-Maddalena* di Pietro, moglie di Cerisola Giovanni Battista fu Antonio, dom. a *La Spezia* (Genova).
Id.	228549	350 —	Del Balzo *Maddalena* fu Pietro, moglie di Cerisola Giovanni Battista, dom. in Pegazzano frazione di *Spezia* (Genova).	Del Balzo *Antonia-Maddalena* fu Pietro, moglie di Cerisola Giovanni Battista, dom. in Pegazzano frazione di *La Spezia* (Genova).
Rendita 5 %	121041	695 —	Intrieri Attilio-Rocco, Pasquale, Giovanni e *Armanna* fu Annunziato, quest'ultima minore sotto la patria potestà della madre Milito Maria Rosaria fu Antonio, ved. di Intrieri Annunziato, tutti eredi indivisi del padre, dom. a Lappano (Cosenza) L'usufrutto vitalizio spetta a Milito Maria Rosaria fu Antonio, ved. di Intrieri Annunziato.	Intrieri Attilio-Rocco, Pasquale, Giovanni e *Ermanna* fu Annunziato, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 febbraio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(771)

MINISTERO DELLA GUERRA

Diffida per smarrimento di mandati di pagamento

Specie del titolo: mandato di pagamento n. 356 — Esercizio 1941-42 — Capitolo del bilancio: 46 — Amministrazione od ufficio da cui fu emesso: Ministero guerra - Direzione generale del genio - Divisione demanio — Titolare: Acquedotto consorziale del comune di Rovigo — Oggetto: fornitura acqua — Importo: L. 337,10.

Specie del titolo: mandato di pagamento n. 357 — Esercizio 1941-42 — Capitolo del bilancio: 46 — Amministrazione od ufficio da cui fu emesso: Ministero guerra - Direzione generale del genio - Divisione demanio — Titolare: Acquedotto consorziale del comune di Rovigo — Oggetto: fornitura acqua — Importo L. 400.

Specie del titolo: mandato di pagamento n. 2651 — Esercizio 1941-42 — Capitolo del bilancio: 66-*bis* — Amministrazione od ufficio da cui fu emesso: Ministero guerra - Direzione generale del genio Divisione demanio — Titolare: Acquedotto consorziale del comune di Rovigo — Oggetto: fornitura acqua — Importo: L. 14.678,85.

Specie del titolo: mandato di pagamento n. 2652 — Esercizio 1941-42 — Capitolo del bilancio 66-*bis* — Amministrazione od ufficio da cui fu emesso: Ministero guerra - Direzione generale del genio - Divisione demanio — Titolare: Acquedotto consorziale del comune di Rovigo — Oggetto: fornitura acqua — Importo L. 20.058,45.

Chiunque avesse rinvenuti o rinvenisse i titoli sopraindicati è invitato a presentarli o farli pervenire subito a questo Ministero. In caso diverso trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, ne verrà rilasciato un duplicato a forma dell'art. 741 del regolamento di contabilità approvato con R. decerto 23 maggio 1924, n. 827.

Roma, addì 2 marzo 1943-XXI

(929)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Cordenons (Udine)

Con decreto Ministeriale 25 febbraio 1943-XXI, la zona venatoria di ripopolamento e cattura di Cordenons (Udine), della estensione di ettari 1000, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 12 maggio 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

(938)

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Martignacco (Udine)

Con decreto Ministeriale 28 febbraio 1943-XXI, la zona venatoria di ripopolamento e cattura di Martignacco (Udine), della estensione di ettari 220, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 26 aprile 1939-XVII viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

(939)

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Vivaro ed Arba (Udine)

Con decreto Ministeriale 23 febbraio 1943-XXI, la zona venatoria di ripopolamento e cattura di Vivaro ed Arba (Udine), della estensione di ettari 2500, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 13 giugno 1939-XVII, viene prorogata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

(940)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 1° marzo 1943-XXI è stato attivato il servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Torre di Pordenone (provincia di Udine).

(1005)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Eboli (Salerno), Ischitella (Foggia), Monteverde (Avellino) e Sepino (Campobasso).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Antonio Storniello, per la Cassa comunale di credito agrario di Eboli (Salerno);

Giuseppe Valente fu Alessandro, per la Cassa comunale di credito agrario di Ischitella (Foggia);

Felice Spirito fu Raffaele, per la Cassa comunale di credito agrario di Monteverde (Avellino);

Dott. Placido Finizia fu Serafino, per la Cassa comunale di credito agrario di Sepino (Campobasso).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

V. AZZOLINI

(988)

Conferma in carica di un revisore effettivo e di uno supplente presso il Banco di Napoli in Napoli

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 37 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 30 aprile 1938-XVI e successive modificazioni;

Dispone:

Il comm. rag. Paolo Ambrogio e il cav. uff. dott. Carlo Possenti sono confermati rispettivamente revisore effettivo e supplente presso il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, per un anno a decorrere dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 1942.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 marzo 1943-XXI

V. AZZOLINI

(989)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Villalba, in liquidazione, con sede in Villalba (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 14 ottobre 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Villalba, con sede nel comune di Villalba (Caltanissetta), e mette in liquidazione la azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 14 ottobre 1938-XVI, con il quale il prof. avv. Giovanni Ingrasci è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Dispone:

L'avv. Ferdinando Fiandaca di Angelo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Villalba, avente sede nel comune di Villalba (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752, in sostituzione del prof. Giovanni Ingrasci.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1943-XXI

V. AZZOLINI

(977)

Nomina di un revisore effettivo e di uno supplente presso il Banco di Sicilia in Palermo

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art 31 dello statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, approvato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 8 maggio 1940-XVIII;

Dispone:

Il cav. dott. Giacomo Del Guercio e il dott. Armando Pescatore sono nominati rispettivamente revisore effettivo e supplente presso il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, per un anno a decorrere dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 1942.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 marzo 1943-XXI

V. AZZOLINI

(990)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli ad un posto di assistente in prova specializzato nel campo della fisica nucleare nel Laboratorio di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati e invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estesi a coloro che hanno partecipato alle operazioni di guerra in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, numero 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1066, concernente la posizione giuridica dei cittadini albanesi;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti della guerra attuale;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1941-XIX, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di assistente in prova specializzato nel campo della fisica nucleare (gruppo *A*, grado 9°) nel Laboratorio di fisica dell'Istituto superiore di sanità, con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo, inerenti al predetto grado dell'ordinamento gerarchico e la eventuale aggiunta di famiglia a norma di legge.

Sono esclusi dal presente concorso le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in fisica, conseguita in una Regia università del Regno.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte sulla prescritta carta bollata, dovranno pervenire all'Istituto superiore di sanità (Roma, viale Regina Margherita n. 299) entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande, firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati; nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti redatti sulla prescritta carta bollata e debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbia oltrepassato il 30° anno, salvo le elevazioni concesse dalle disposizioni vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 20 del R. decreto 17 ottobre 1941-XIX, n. 1265;

2) certificato di cittadinanza italiana o albanese. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato attestante la iscrizione del concorrente al P.N.F. o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione dell'anno, mese e giorno dell'iscrizione.

L'iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 o in dipendenza di operazioni militari all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre il candidato alla visita di un sanitario di sua fiducia:

8) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva per chi non abbia prestato servizio militare;

9) titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio;

10) stato di famiglia da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole;

11) certificato dello stato civile da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nella affermativa, se fu concessa l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

12) copia dello stato di servizio civile rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Art. 5.

I candidati in possesso di titoli preferenziali dovranno produrre i relativi documenti probatori a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Nell'esame dei titoli saranno preferiti:

il servizio prestato nei Laboratori scientifici, universitari e statali, gli studi e le ricerche che dimostrino la particolare competenza nel campo della fisica nucleare e nei procedimenti statistici nelle loro applicazioni della fisica, nonchè una padronanza dei relativi mezzi matematici, e qualsiasi altro titolo, diploma, pubblicazione e lavori scientifici che dimostrino una spiccata attitudine tecnico-scientifica a disimpegnare le funzioni inerenti al posto messo a concorso.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione e la firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9, 10 e 12 dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato, rilasciato sulla prescritta carta bollata, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I concorrenti, che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare, in termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti e titoli non oltre il termine di 10 giorni prima dell'esame di essi da parte della Commissione.

Gli interessati ne saranno avvertiti a cura dell'Ufficio affari generali dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Con decreto del Ministro non motivato ed insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli sarà dato da una Commissione composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

c) da un capo di laboratorio o da un ispettore generale dell'Istituto;

d) da due professori d'università scelti fra i cultori delle discipline che interessano il posto messo a concorso.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di gruppo *A*, non inferiore al grado 9°, addetto all'Istituto.

La Commissione seguirà nei suoi lavori la procedura di cui all'ultimo capoverso dell'art. 9 del R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1265.

E' in facoltà della Commissione giudicatrice di richiedere ai candidati l'esecuzione di prove pratiche.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità dei lavori della Commissione, ne approva gli atti, decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni e procede alla nomina del vincitore del posto messo a concorso.

Il relativo provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 12.

Il vincitore del concorso, sarà nominato assistente in prova e, se riconosciuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, conseguirà la nomina di assistente dopo un periodo di prova di sei mesi.

Durante detto periodo gli verrà corrisposto un assegno lordo mensile di L. 916,98 oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 110 mensili lorde, a norma delle vigenti disposizioni, nonchè l'eventuale aggiunta di famiglia, in quanto ne abbia diritto.

Art. 13.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(983)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Siracusa e Catania.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il precedente decreto 30 maggio 1942-XX, relativo alla costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nelle singole Provincie del Regno alla data del 30 novembre 1940-XIX;

Ritenuta la necessità di modificare la composizione della Commissione giudicatrice, con sede a Catania;

Visti gli articoli 50 e 54 del R. decreto 11 marzo 1935, numero 281, nonchè l'art. 69, primo comma del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Meligrana Scipione, medico provinciale, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Siracusa e Catania (sede Catania), in sostituzione del dott. Ronca Rocco.

Roma, addì 28 febbraio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ALBINI

(1009)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Proroga di concorsi a posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'anno XXI.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i decreti Ministeriali 9 dicembre 1942-XXI, n. 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, e 1929;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. P.A.G. 040/24/34962 in data 9 marzo 1943-XXI;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi banditi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a 22 posti di allievo ispettore in prova (ingegnere), a 20 posti di assistente lavori (edile), a 20 posti di assistente lavori (perito meccanico), a 30 posti di sorvegliante dei lavori, a 200 posti di sottocapo in prova delle stazioni, a 700 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni e a 85 posti di capotecnico di 3ª classe, già fissata al 15 marzo c. a., è prorogata al 15 aprile 1943-XXI.

Roma, addì 9 marzo 1943-XXI

Il Ministro: CINI.

(1010)

REGIA PREFETTURA DI VICENZA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1940;

Visto il precedente decreto col quale l'ostetrica Verin Alvisia è stata dichiarata vincitrice della condotta del comune di Arzignano, frazione Tezze;

Vista la rinuncia presentata dalla ostetrica e delle altre interessate alla nomina al posto suindicato;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari dei Comuni;

Decreta:

L'ostetrica Agosti Elvira da Arzignano è dichiarata vincitrice della condotta del comune di Arzignano.

Vicenza, addì 11 marzo 1943-XXI

Il prefetto: DINALE

(1026)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.